



COMUNE DI ARCOLE
PROVINCIA DI VERONA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI.

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del
28.02.2018



ART. 1 CONTENUTO DEL REGOLAMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento a soggetti esterni all'Amministrazione Comunale di incarichi individuali di collaborazione autonoma, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni.
2. Rientrano in questa tipologia tutte quelle prestazioni che richiedono competenze altamente qualificate da svolgere in maniera autonoma.
3. L'Amministrazione comunale, per il tramite dei competenti dirigenti/ responsabili, può affidare incarichi a soggetti esterni soltanto per le prestazioni e le attività:
 - a) che non possano essere assegnate al personale dipendente per inesistenza/assenza di specifiche figure professionali nell'Ente;
 - b) che riguardino oggetti e materie di particolare ed eccezionale complessità, specificità, rilevanza pubblica, o che non richiedano l'apporto di competenze altamente specializzate;
 - c) che non siano indicate genericamente o comunque riconducibili alle mansioni proprie dei dipendenti dell'Ente;
 - d) di cui si renda comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna, specie in ragione delle dimensioni e degli obiettivi da perseguire;

L'accertamento delle predette condizioni per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma è attestata dal dirigente o dal responsabile del servizio cui è demandata la competenza a provvedere all'incarico.

ART. 2 PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITA' PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

1. L'Ente può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
 - l'oggetto della prestazione corrisponda alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Ente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e risulti coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ente;
 - la prestazione abbia natura temporanea e altamente qualificata e siano preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Quest'ultimo deve essere strettamente correlato alla professionalità richiesta; deve inoltre essere prevista la verifica del raggiungimento del risultato;
 - l'Ente abbia preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - deve sussistere la relativa copertura finanziaria nel bilancio di previsione dell'Ente;
2. In sede di approvazione del bilancio di previsione ovvero in corso d'anno, comunque in via preventiva ed in coerenza con il tetto massimo della spesa determinato di anno in anno dal bilancio di previsione, il Consiglio Comunale deve approvare un programma relativo agli incarichi indipendentemente dall'oggetto della prestazione. Il programma diventa un presupposto essenziale per poter affidare qualsiasi incarico esterno rientrante nel genere delle collaborazioni, degli incarichi di studio, ricerca e consulenza e dovrà indicare per ciascun ambito:
 - l'accertata sussistenza dei requisiti di cui al comma 1);
 - la descrizione degli obiettivi specifici da realizzare;
 - le finalità ultime da conseguire, motivandone la necessità e la scelta;

3. In ogni caso la prestazione resa dall'incaricato non può comportare la possibilità di rappresentare l'Ente e di agire in nome e per conto dell'Amministrazione e non può ammettere responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale.
4. Gli incarichi in argomento potranno essere affidati:
 - esclusivamente a soggetti esperti, dotati di specifica competenza;
 - a soggetti in possesso di particolare e comprovata specializzazione (la comprovata specializzazione può non essere universitaria);
La specializzazione richiesta deve essere oggetto di accertamento in concreto condotto sull'esame di documentati curricula.
5. Non occorre il titolo di laurea in caso di stipula di contratti d'opera con professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
6. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente (o per il responsabile) che ha stipulato i contratti.
7. I presupposti che legittimano il ricorso alla collaborazione devono trovare adeguata indicazione nel provvedimento di incarico.

ART. 3 PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Ai fini di trasparenza e di pubblicità dell'azione amministrativa e per garantire un elevato livello di professionalità, gli incarichi sono conferiti, di norma: in esito a procedure di selezione, con comparazione dei curriculum professionali e, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio.
2. Ai fini di cui al comma precedente, il Dirigente dell'Area interessata provvede alla predisposizione ed approvazione di apposito avviso pubblico, da pubblicare all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune, per quindici giorni consecutivi, nel quale sono indicati:
 - a) il termine entro cui gli interessati debbono presentare la domanda;
 - b) l'oggetto dell'incarico;
 - c) la produzione del curriculum, da allegare alla domanda;
 - d) i criteri predeterminati per la valutazione comparativa delle domande;
 - e) le modalità di realizzazione dell'incarico;
 - f) il tipo di rapporto per il conferimento dell'incarico.
3. Il Dirigente/Responsabile dell'Area competente procede alla valutazione comparativa dei curriculum presentati ed alla scelta della qualificazione più aderente alle esigenze da assolvere attraverso l'incarico da affidare, facendo ricorso, ove ritenuto opportuno, allo svolgimento di colloqui o prove specifiche.
4. Qualora, in funzione della complessità o della particolare qualificazione tecnica richiesta, il Dirigente / Responsabile dell'Area ritenga necessario un supporto tecnico nella valutazione comparativa dei curriculum, nell'avviso pubblico verrà specificato che la selezione sarà effettuata attraverso apposita commissione composta con il supporto e la partecipazione di altro personale dell'Ente.
5. I criteri di cui al punto precedente lettera d) possono essere individuati tra i seguenti:

- a) possesso dei requisiti culturali (titolo di studio) previsti: diploma di laurea specialistica o equivalente;
 - b) possesso dei requisiti professionali previsti: necessità di abilitazione o di iscrizione al albi professionali;
 - c) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico (esperti di provata e specifica competenza);
 - d) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta;
 - e) precedenti esperienze documentate relative a progetti/attività di contenuto analogo a quello richiesto;
 - f) proposta economica;
 - g) disponibilità temporale all'incarico;
 - h) tempistica di realizzo dell'incarico;
 - i) precedenti esperienze analoghe presso l'amministrazione incaricante;
 - j) proposta operativa;
 - k) eventuali altri, di volta in volta ritenuti opportuni
6. Il Dirigente terrà conto tuttavia del principio di rotazione dei soggetti incaricati, evitando quanto più possibile il cumulo degli incarichi allo stesso soggetto.

ART. 4 CASI DI DEROGA ALL'ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli precedenti, il Dirigente di Area può conferire gli incarichi esterni in via diretta, senza l'esperimento della procedura di selezione, quando ricorrano i seguenti casi (da motivare adeguatamente nel provvedimento di incarico):
- a) quando sia andata deserta la procedura selettiva di cui al precedente articolo 3, in tale ipotesi le condizioni previste dall'avviso non possono essere sostanzialmente modificate;
 - b) nei casi di massima urgenza a provvedere, tali da non rendere possibile/compatibile l'espletamento dell'iter procedurale di selezione di cui al precedente articolo 3; l'estrema urgenza deve essere però effettiva e non imputabile a ritardi dell'Amministrazione e deve riguardare il verificarsi di eventi eccezionali o imprevedibili.
 - c) per prestazioni professionali tali da non consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell'incarico, all'oggetto della prestazione ovvero alle abilità e qualificazioni dell'incaricato;
 - d) per le prestazioni di cui alla suddetta lettera c) aventi straordinario contenuto artistico, culturale e didattico – formativo che un solo soggetto può fornire od eseguire con il grado di perfezione richiesto e la cui cura o realizzazione sia conferita *intuitu personae* tenuto conto della loro particolare natura e del valore dei soggetti da incaricare;
 - e) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità/conoscenze del singolo prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni e/o elaborazioni e/o specializzazioni;
 - f) nei casi in cui trattasi di proroga che può avvenire una sola volta con atto espresso e motivato.

ART. 5 CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Nessun conferimento di incarico esterno può avere corso / effetto se non viene preliminarmente impegnata la spesa e stipulato (sottoscritto) il disciplinare/ contratto di incarico.

2. I soggetti cui possono essere affidati gli incarichi ai sensi dell'articolo 7, comma sei, del D. Lgs n. 165/2001 e ss.m. ed i., sono:
 - a) persone fisiche o studi associati, esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti di abilitazione o di iscrizione ad albi professionali;
 - b) persone fisiche o studi associati, esercenti l'attività professionale in via abituale, non necessitanti di abilitazione o di iscrizione ad albi professionali;
 - c) persone fisiche esercenti l'attività in via occasionale;
 - d) persone fisiche esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
3. Il Responsabile / dirigente non può conferire incarichi esterni a persone fisiche o studi associati che/ i cui componenti si trovino in una delle seguenti condizioni:
 - a) siano titolari, amministratori o dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con l'Amministrazione comunale nascenti da appalti di opere o forniture;
 - b) siano consulenti legali, amministrativi o tecnici, e prestino opera con carattere di continuità in favore dei soggetti di cui alla precedente lettera a);
 - c) si siano resi colpevoli di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contesti, in precedenti incarichi conferiti dall'Amministrazione Comunale;
 - d) siano cessati dal rapporto di lavoro con l'Amministrazione Comunale e non siano ancora trascorse due intere annualità;
4. Sono altresì incompatibili con l'assunzione degli incarichi suddetti i soggetti che si trovino in una delle seguenti condizioni:
 - a) conviventi, parenti o affini sino al quarto grado, del Sindaco, degli assessori, dei consiglieri comunali, del Segretario Generale nonché del dirigente/responsabile competente;
 - b) rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Società o Istituzioni partecipati o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza del Comune;
 - c) in tutti gli altri casi previsti dalla Legge;

ART. 6 CONTRATTO DI INCARICO

1. Il dirigente/responsabile formalizza l'incarico conferito con l'adozione di apposito disciplinare/contratto di incarico che dovrà obbligatoriamente contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a) l'oggetto della prestazione;
 - b) luogo di svolgimento dell'attività;
 - c) le modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni;
 - d) la durata della collaborazione (con indicazione del periodo di incarico);
 - e) il compenso pattuito e le modalità di pagamento;
 - f) le penali per la parziale o ritardata esecuzione della prestazione;
 - g) le condizioni di risoluzione anticipata del rapporto;
 - h) l'obbligo di riservatezza e il divieto di diffusione delle informazioni acquisite durante la prestazione;
2. Il compenso è calcolato in correlazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta.
3. La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né l'inserimento del collaboratore nella struttura organizzativa dell'Ente, fatte

salve le esigenze di coordinamento, come concordate in sede di contratto, con il dirigente/responsabile competente.

4. La natura giuridica del rapporto che si instaura con l'incarico esterno è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è pertanto, quella stabilita dagli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile.
5. È fatto divieto di inserire clausole compromissorie; tali clausole, ovvero i compromessi comunque sottoscritti, sono nulli, e la loro sostituzione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente/responsabile interessato.

ART. 7 VERIFICA DELL'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE E LIQUIDAZIONE

1. Il dirigente/responsabile verifica il corretto svolgimento dell'incarico conferito mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato, dei risultati ottenuti, nonché il rispetto della tempistica richiesta.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dall'incaricato risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto di incarico, il dirigente/responsabile:
 - può richiedere all'incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, in relazione alle caratteristiche della prestazione, senza ulteriori oneri per l'amministrazione;
 - ovvero, può risolvere il contratto per inadempimento, con le conseguenze previste in sede di contratto;
3. La liquidazione del compenso pattuito è comunque sempre condizionato dal preventivo accertamento dell'effettiva e corretta realizzazione dell'oggetto all'incarico. La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salva diversa pattuizione prevista dal disciplinare/ contratto in relazione a eventuali predeterminate fasi intermedie di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico ed appositamente certificate.

ART. 8 PUBBLICITA' DEGLI INCARICHI

1. I provvedimenti per il conferimento di incarichi di cui al presente Regolamento, con l'indicazione per ciascun incarico del soggetto incaricato, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, devono essere pubblicati all'Albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente. In assenza della pubblicazione sul sito la liquidazione del corrispettivo costituisce illecito disciplinare e determina la responsabilità erariale del dirigente/responsabile interessato.
2. I dirigenti/responsabili di area sono tenuti a comunicare al Segretario Generale i provvedimenti di conferimento dell'incarico entro cinque giorni dalla loro adozione al fine di permettere l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
3. Gli incarichi di importo superiore a 5.000 euro – Iva esclusa - devono essere sottoposti al controllo della Sezione Regionale della Corte dei Conti, secondo la modalità fissata dalla Sezione medesima.

ART. 9 ESCLUSIONI

1. Sono esplicitamente esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento (ivi compreso il requisito della specializzazione universitaria e l'obbligo di dare attuazione a procedure selettive comparative) gli incarichi:

- a) di componente degli organi di controllo interno (a titolo esemplificativo l'OIV);
- b) di patrocinio e difesa in giudizio dell'Amministrazione in singole cause pendenti davanti al giudice di qualsiasi ordine e grado;
- c) inerenti le materie come l'appalto di lavori, di beni o di servizi (in cui trova disciplina il D. Lgs 50/2016);
- d) di componente degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della L. n. 144/1999 (nell'ambito del monitoraggio degli investimenti pubblici);
- e) per la nomina di soggetti resi obbligatori da vincoli di legge;

ART. 10 NORME FINALI

1. L'adozione del presente regolamento abroga e sostituisce, nella materia, ogni disposizione adottata in precedenza, ancorché non espressamente richiamata.
2. Gli incarichi di collaborazione di cui al presente regolamento non comportano l'esercizio, da parte dei collaboratori, delle attività istituzionali riservate al personale dell'Ente assunto con contratto di lavoro dipendente.
3. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa generale di settore ed alle linee di indirizzo e/o direttive emanate nella materia.
4. Il presente regolamento viene trasmesso alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, entro 30 giorni dall'adozione